

PROTOCOLLO
TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
E L'UNIONE EUROPEA
RIGUARDANTE LA COOPERAZIONE PARLAMENTARE

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

di seguito denominate "Parti contraenti",

PRENDENDO ATTO dei loro stretti legami fondati sulla vicinanza, sui valori condivisi, sulla comune cultura europea nonché sul fatto che le rispettive economie sono fortemente interconnesse in termini di scambi e investimenti,

CONDIVIDENDO l'intento di contribuire al buon funzionamento e al continuo sviluppo dell'ampio partenariato tra l'Unione e la Svizzera sfruttandone appieno il potenziale,

ACCOGLIENDO con favore la conclusione, nel dicembre 2024, dei negoziati sull'ampio pacchetto bilaterale teso a stabilizzare e sviluppare le relazioni tra le due Parti contraenti,

DESIDERANDO contribuire al rafforzamento della cooperazione tra il Parlamento europeo e l'Assemblea federale svizzera,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

È istituito un Comitato parlamentare misto. Il Comitato contribuisce, attraverso il dialogo e il dibattito, a una migliore comprensione tra le Parti contraenti sull'ampio pacchetto bilaterale e sul possibile ulteriore sviluppo delle loro relazioni bilaterali.

ARTICOLO 2

Il Comitato parlamentare misto è composto in parti uguali da membri del Parlamento europeo e da membri dell'Assemblea federale svizzera. Il numero complessivo di membri del Comitato parlamentare misto è precisato nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 3

Il Comitato parlamentare misto si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente nell'Unione e in Svizzera.

ARTICOLO 4

Dalla sua istituzione il Comitato parlamentare misto:

- (a) può richiedere alle Parti contraenti informazioni rilevanti in merito all'attuazione degli accordi facenti parte dell'ampio pacchetto bilaterale, nonché in merito a eventuali accordi bilaterali futuri nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa; le Parti contraenti forniscono al Comitato le informazioni richieste;
- (b) è informato periodicamente in merito alle decisioni e alle raccomandazioni dei comitati misti istituiti dagli accordi facenti parte dell'ampio pacchetto bilaterale e da eventuali accordi bilaterali futuri nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa; e
- (c) può formulare raccomandazioni alle Parti contraenti.

ARTICOLO 5

Il Comitato parlamentare misto adotta il proprio regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei membri.

ARTICOLO 6

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Ogni Parte contraente notifica all'altra l'adempimento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica ai sensi del paragrafo 1.

ARTICOLO 7

Il presente Protocollo può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo tra le Parti contraenti.

Il presente Protocollo può essere denunciato in qualsiasi momento con notifica scritta all'altra Parte contraente tramite i canali diplomatici. La denuncia è effettiva dopo tre mesi dalla ricezione di detta notifica.

Fatto a [luogo], il [data], in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Per la Confederazione Svizzera

Per l'Unione europea